



REGOLAMENTO DI DOTTORATO DI RICERCA

(cf *Regolamenti* art. 82 § 7)

Art. 1 - Natura, finalità, durata

- § 1 Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo e più alto livello della formazione universitaria e conferisce il titolo di Dottore di ricerca.
- § 2 Il ciclo di Dottorato è finalizzato a formare ricercatori di alta qualificazione in uno degli ambiti disciplinari delle scienze dell'educazione, capaci di esercitare attività di ricerca e di docenza presso Università o Centri di Ricerca avanzata.
- § 3 Il ciclo di Dottorato ha una durata non inferiore a tre anni accademici e non superiore a cinque anni.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi da raggiungere attraverso il ciclo di Dottorato sono i seguenti:

- conoscere in modo sistematico un settore di studio delle scienze dell'educazione e saper utilizzare la metodologia di ricerca ad esso associata;
- saper analizzare criticamente, valutare e sintetizzare idee nuove e complesse;
- abilitarsi all'interdisciplinarietà arricchendo le proprie competenze nelle scienze dell'educazione;
- saper condurre una ricerca scientifica qualificata che apporti un contributo originale tale da meritare la pubblicazione;
- saper comunicare con altri dottorandi, con la più ampia comunità scientifica e con la società, negli ambiti di specifica competenza.

Art. 3 - Commissione di Dottorato

- § 1 La Commissione di Dottorato è una struttura istituita dalla Facoltà per la conduzione didattica e la gestione del curriculum formativo dei Dottorandi.
Essa, subordinatamente al Consiglio Accademico, ha la funzione di proporre e coordinare il percorso di studio e di ricerca del Dottorando.
- § 2 La Commissione di Dottorato è composta da tre Docenti stabili della Facoltà, esperti nei diversi ambiti disciplinari delle scienze dell'educazione, di cui uno viene designato come coordinatore. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio Accademico, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un triennio.
La Commissione può avvalersi del parere di un Docente o di un esperto particolarmente qualificato in un settore di studio e di ricerca, qualora si esigano specifiche competenze.

- § 3 Alla Commissione di Dottorato sono affidati i seguenti compiti:
- esaminare le domande di Dottorato con la relativa documentazione e vagliare in prima istanza l'ambito di studio e l'argomento che il candidato intende affrontare nella tesi di Dottorato;
 - definire il percorso formativo dei candidati da proporre al Consiglio Accademico per l'approvazione e l'ammissione al ciclo di Dottorato;
 - proporre al Consiglio Accademico i nominativi dei Docenti che faranno parte della Commissione della tesi di Dottorato per la guida nell'elaborazione della dissertazione dottorale;
 - seguire gli sviluppi dei Corsi di Dottorato di altre Università e Facoltà in cui si coltivano le scienze dell'educazione e della formazione, come opportunità di scambio, anche in vista di stipulare convenzioni con quelle Istituzioni che prevedano il rilascio di titoli congiunti o multipli.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione

- § 1 Per essere ammesso al ciclo di Dottorato il candidato deve:
- essere in possesso della Licenza (Laurea Magistrale) in uno degli ambiti disciplinari delle scienze dell'educazione in cui intende conseguire il Dottorato, o di altro titolo accademico equipollente riconosciuto idoneo dalle autorità accademiche. Tale titolo deve essere stato conseguito da non più di otto anni, con una media non inferiore a 28/30;
 - essere giudicato idoneo dal Consiglio Accademico in base alla documentazione presentata;
 - non essere iscritto, contemporaneamente, a Corsi di Baccalaureato (Laurea), Licenza (Laurea Magistrale), Corsi di Perfezionamento (Master) o di Dottorato presso altre Università.
- § 2 Per i candidati non italiani è necessaria la conoscenza della lingua italiana (a livello C1 del Quadro Comune Europeo).
- § 3 La domanda di ammissione, con la relativa documentazione e il *curriculum vitae*, deve essere presentata entro il 15 gennaio oppure il 15 settembre di ogni anno.

Art. 5 - Commissione della tesi di Dottorato

- § 1 La Commissione della tesi di Dottorato è designata dal Consiglio Accademico, su proposta della Commissione di Dottorato. Essa è formata dal relatore e da due correlatori, scelti tra i Docenti Stabili della Facoltà. Uno dei correlatori può essere scelto tra Docenti di altre Università o tra esperti appartenenti ad altre Istituzioni di Ricerca nazionali e internazionali.
- § 2 Ogni membro della Commissione, secondo il proprio ruolo e le sue specifiche competenze, ha il compito di accompagnare il Dottorando durante l'elaborazione del progetto di ricerca e la stesura della dissertazione. Al termine del lavoro la Commissione è chiamata a dare il proprio consenso per la consegna della tesi e per l'ammissione all'esame finale.

Art. 6 - Attività formative e prestazioni accademiche

- § 1 Il percorso formativo del Corso di Dottorato prevede attività formative e prestazioni accademiche, realizzate sia a livello individuale che di gruppo, comprendenti:
- sessioni di preparazione specifica alla metodologia della ricerca scientifica negli ambiti delle scienze dell'educazione e della formazione;
 - elaborazione scritta di un seminario di ricerca che dimostri la capacità di affrontare il tema in modo scientifico e con capacità critica;
 - recensione di pubblicazioni; partecipazione a seminari, convegni, congressi specialistici;
 - conoscenza funzionale di due lingue estere veicolari;
 - eventuali integrazioni di insegnamenti e/o laboratori nell'ambito della propria specializzazione;
 - *stage* formativi presso Centri eminenti di ricerca italiani o esteri;
 - attività accademiche didattiche, sia come tutor degli studenti del primo e secondo ciclo, sia come supporto alla didattica curricolare dei Docenti;
 - partecipazione ai seminari per Dottorandi proposti dall'Istituto di Ricerca Interdisciplinare della Facoltà;
 - stesura del progetto di ricerca della tesi dottorale;
 - elaborazione della tesi di Dottorato.
- § 2 Il percorso formativo di ogni Dottorando è approvato dal Consiglio Accademico, sulla base della proposta avanzata dalla Commissione di Dottorato.
- § 3 Le scadenze e i livelli richiesti per le prestazioni sono i seguenti:
- il seminario di ricerca deve essere concluso e valutato dal relatore, entro il secondo semestre del ciclo di Dottorato e ottenere una valutazione non inferiore a 28/30;
 - gli esami di insegnamenti e laboratori integrativi devono essere conclusi entro il quarto semestre e ottenere parimenti una valutazione non inferiore a 28/30;
 - il progetto di ricerca della tesi di Dottorato è presentato al Consiglio Accademico per l'approvazione entro il terzo semestre e non oltre il quarto. Se il termine di scadenza non è mantenuto, sarà applicata una tassa aggiuntiva.

Art. 7 - Requisiti e modalità di elaborazione della tesi di Dottorato

- § 1 La tesi di Dottorato consiste nell'elaborazione di una ricerca originale che costituisca un autentico contributo al progresso scientifico e tale da potersi pubblicare, almeno in parte.
- § 2 L'argomento della tesi dottorale è proposto dal candidato nell'ambito dell'area scientifica disciplinare scelta d'intesa con il Docente Stabile della Facoltà che funge da relatore.
- § 3 Il progetto di ricerca contenente il titolo della tesi, il piano di lavoro, il sommario e la bibliografia, deve essere approvato dal Consiglio Accademico e depositato in Segreteria almeno tre semestri prima della discussione. Il titolo della tesi è suscettibile di precisazioni e di modifiche suggerite dalla ricerca stessa fino a tre mesi prima della consegna della tesi.
- § 4 La tesi ordinariamente è redatta in lingua italiana. Potrà essere scritta anche in un'altra lingua se, su motivata richiesta del candidato o per motivi scientifici, si giustifichi la stesura in una lingua moderna di uso corrente a livello scientifico internazionale.
- § 5 L'elaborazione della dissertazione dottorale è seguita dalla Commissione di tesi, formata dal relatore e da due correlatori, designati dal Consiglio Accademico.
- § 6 Al termine dell'elaborazione il candidato, ottenuto il parere positivo della Commissione di tesi, consegna la tesi in Segreteria almeno due mesi prima della discussione.

§ 7 Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti (sei semestri dall'approvazione del progetto di ricerca) il Consiglio Accademico, su richiesta del Dottorando, può concedere il differimento dell'esame finale per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 8 - Requisiti per l'ammissione all'esame finale

Il candidato può essere ammesso all'esame finale di Dottorato, a partire dal sesto semestre, se ha portato a termine gli adempimenti previsti:

- ha concluso con esito positivo le richieste del suo percorso formativo;
- ha ottenuto dalla Commissione della tesi il parere positivo per la presentazione e la discussione della dissertazione;
- ha consegnato in Segreteria, almeno due mesi prima della discussione, quattro copie della tesi, un CD autocertificato con la versione definitiva della tesi, la dichiarazione di originalità del testo, almeno sei copie della presentazione sintetica del lavoro (al massimo dieci cartelle);
- è in regola con il versamento delle tasse prescritte;
- ha consegnato in Segreteria, almeno una settimana prima della discussione, la dichiarazione della Biblioteca comprovante la restituzione dei libri e delle riviste presi a prestito.

Art. 9 - Esame finale

§ 1 Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che consiste nella discussione della tesi di Dottorato.

§ 2 La tesi viene discussa alla data fissata in seduta pubblica davanti alla Commissione presieduta dalla Preside e composta dal relatore, dai due correlatori e con la presenza della Segretaria della Facoltà.

§ 3 La discussione della tesi deve evidenziare la raggiunta maturità scientifica del Dottorando. In un tempo non superiore ai venti minuti, il candidato presenta il proprio lavoro, il metodo seguito e i risultati ottenuti. In seguito risponde alle domande dei membri della Commissione e di altri esperti in materia che volessero intervenire.

Il relatore e i due correlatori al momento della discussione presentano il proprio giudizio sulla tesi ed esprimono il voto in trentesimi su apposito modulo. A ciascuno di essi è assegnato un tempo massimo di 20 minuti per le domande da rivolgere al candidato.

§ 4 L'esame finale di Dottorato sarà valutato in trentesimi.

Art. 10 - Voto finale

§ 1 Il voto finale del Dottorato risulta dalla media ponderata dei seguenti fattori:

- voto della tesi con coefficiente 70;
- voto di difesa della tesi con coefficiente 20;
- voto delle attività richieste nel percorso formativo con coefficiente 20.

§ 2 Il voto di Dottorato è espresso su scala 110; al voto massimo può essere aggiunta la menzione di lode su giudizio unanime della Commissione.

Art. 11 - Norme per la pubblicazione della tesi

- § 1 Il testo da pubblicare, rivisto dal candidato secondo le osservazioni proposte al momento della discussione, sarà consegnato alla Segreteria che lo sottoporrà ai membri della Commissione per l'approvazione definitiva.
- § 2 La tesi deve essere pubblicata a stampa, nel testo integrale o in forma di estratto, includendo in quest'ultimo caso anche l'indice e la bibliografia della tesi difesa.

Art. 12 - Rilascio del Diploma di Dottorato

- § 1 Il rilascio del Diploma di Dottorato è subordinato alla consegna, in Segreteria, di venti copie del testo stampato della tesi o di estratto con la data della suddetta consegna.
- § 2 Il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D) è rilasciato con la denominazione dell'ambito disciplinare in cui si è articolato il percorso formativo del Dottorato.